

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale - Onlus

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "Les Cultures – Laboratorio di cultura internazionale – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ", in breve nominabile anche come "Les Cultures ONLUS".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha la propria sede in Lecco. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 3 - Oggetto e scopo

L'associazione è apartitica, senza fini di lucro, rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche e si propone con metodi legali e democratici di essere portavoce degli interessi delle diverse componenti esistenti nella comunità.

Si impegna, perciò, a promuovere attività interculturali tese al superamento di pregiudizi e stereotipi presenti nella nostra società.

Si impegna altresì a promuovere azioni di solidarietà sociale a beneficio di persone svantaggiate, emarginate o in grave stato di difficoltà sia in Italia che all'estero.

L'associazione pone l'attività di Cooperazione Internazionale allo sviluppo come mezzo fondamentale per il raggiungimento della pace e della giustizia tra i popoli.

A tale fine l'attività dell'associazione sarà rivolta a:

1. Sviluppare la tutela e il pieno riconoscimento dei diritti umani e sociali, così come sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Costituzione Italiana.
2. Progettare e realizzare programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche attraverso la selezione e la formazione di personale idoneo a tale scopo.

3. Diffondere l'informazione e la ricerca sui temi dello sviluppo, dei rapporti tra le diverse aree del mondo, al fine di una fattiva difesa dei diritti umani.
4. Diffondere i principi e le pratiche del volontariato e della solidarietà attraverso iniziative proprie o promosse con istituzioni e organismi aventi analoghe finalità.
5. Attuare iniziative di accoglienza, interscambio culturale, come:
 - La promozione e l'organizzazione di soggiorni terapeutici di bambini e adolescenti provenienti da zone ad alto rischio sanitario
 - La promozione di sostegno e solidarietà a distanza, in linea diretta o in nome e per conto di altre associazioni
6. Promuovere attività di studio e ricerca nel settore delle problematiche connesse ai processi migratori e alla difesa dei diritti dei migranti, sostenendo interventi a loro favore anche ad integrazione delle eventuali iniziative già assunte da soggetti pubblici locali e nazionali.
7. Promuovere iniziative sociali e culturali delle varie etnie.
8. Promuovere iniziative e strumenti di documentazione, informazione e sensibilizzazione in particolare sui temi dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
9. Promuovere iniziative e strumenti per la formazione di operatori che lavorano a favore dei bambini e degli adolescenti (insegnanti, educatori, operatori sociali, ecc).
10. Promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari nonché dei rapporti intergenerazionali, la parità di opportunità tra uomo e donna, iniziative di solidarietà tra le famiglie al fine del mutuo aiuto, l'assunzione delle finalità educative e sociali da parte delle famiglie, tutela e assistenza dei genitori e dei minori sottoposti a violenza per le famiglie di immigrati e non, formazione e aggiornamento per gli operatori sociali che si occupano di famiglia.

per il raggiungimento degli scopi enunciati l'associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci, potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità, Les Cultures potrà altresì collaborare e aderire a consorzi e associazioni con altre organizzazioni, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali.

La Onlus potrà altresì svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- ◆ Dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- ◆ Dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- ◆ Degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- ◆ Da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore.
- ◆ Di eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- ◆ Di contributi di privati o enti.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione, e la quota annuale d'iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua d'iscrizione. È comunque facoltà dei soci all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea quote indivise trasmissibili a terzi né per atto tra vivi, né a causa di morte.

L'associazione non può accettare finanziamenti o donazioni da enti, associazioni, società i cui fini siano in contrasto con i principi dell'associazione.

TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 - Soci

Sono soci le persone od enti che riconoscendosi negli scopi dell'Associazione ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda. Ciascun aderente ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali, ad usufruire di tutti i servizi dell'Associazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci si distinguono in

- a. Soci fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo
- b. Soci ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e sono in regola con il pagamento delle relative quote
- c. Soci sostenitori: coloro che contribuiscono con versamenti cospicui in denaro o altri beni
- d. Soci onorari: coloro che per il prestigio personale o per autorità nell'attività pubblica contribuiscono in modo notevole agli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

In casi di particolare necessità l'associazione potrà fare ricorso a prestazioni di lavoro autonomo o subordinato anche ricorrendo ai propri associati.

In presenza di inadempienza degli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il socio può essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni, può adire all'Arbitrale di cui al presente statuto. In tal caso l'efficacia dell'esclusione è sospesa fino al pronunciamento.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 – Organismi e cariche dell'Associazione

L'Assemblea dei soci è l'organismo fondamentale dell'associazione.

L'Assemblea elegge al suo interno le seguenti cariche:

- Il Presidente
- Il Segretario Generale
- Il Tesoriere
- I Responsabili dei Settori di lavoro
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e i Responsabili eletti per i diversi ambiti nei quali si articola l'attività dell'Associazione fanno parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che ne costituisce l'organismo elettivo di gestione.

L'impegno corrispondente alle cariche elettive dell'associazione ha carattere prevalentemente gratuito.

L'attività dell'Associazione si articola in:

- Gruppi di lavoro
- Settori di lavoro
- Sedi secondarie

Art. 7 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i singoli aderenti all'Associazione: le associazioni e i gruppi iscritti all'Associazione saranno rappresentati da una sola persona da loro nominata.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 maggio per l'approvazione del bilancio e ogni tre anni provvede alla nomina de:

- ◆ Il Presidente
- ◆ Il Segretario Generale
- ◆ Il Tesoriere
- ◆ Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, delibera sulle modifiche del presente statuto, approva eventuali regolamenti che disciplinino l'attività, delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque determinati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non possibilità di distribuzione), delibera lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o di pubblico interesse.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta tramite lettera contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci al recapito risultante dal libro dei soci, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. La lettera può essere sostituita da telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun aderente nel modulo d'iscrizione.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione se vi sono presenti almeno la metà dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il quorum dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può essere lo stesso giorno della prima.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per le modifiche statutarie, la destinazione degli utili e la nomina del Presidente e delle altre cariche elettive occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione; per le delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona indicata dalla stessa Assemblea.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo che svolge le attività dell'Associazione previste nello statuto e deliberate dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere e da tutti coloro che ne fanno parte di diritto ai sensi dello statuto. Esso dura in carica tre anni.

In particolare il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- Predisporre le linee programmatiche, i bilanci preventivi e consuntivi, con le relative relazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- Amministra il patrimonio dell'Associazione
- Delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci
- Riconosce gli eventuali nuovi gruppi e settori di lavoro e ne decreta l'eventuale scioglimento
- Nomina i responsabili di settore
- Nomina i rappresentanti dell'Associazione in enti pubblici o altri organismi esterni
- Delibera sulle modalità di riscossione delle entrate e sui pagamenti
- Può conferire mandati per la gestione operativa delle convenzioni con gli enti pubblici

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, si riunisce in seduta ordinaria con cadenza mensile e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, e rappresenta politicamente l'Associazione in tutte le sedi dove questa opera.

Ha la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che straordinaria amministrazione. Stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Può delegare temporaneamente le sue funzioni al Segretario Generale o ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Può inoltre delegare al coordinatore la rappresentanza dell'Associazione nella realtà territoriale dove opera e nei rapporti con le Istituzioni.

Il Presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza di due terzi dell'Assemblea dei soci. In quest'ultimo caso l'intero Consiglio Direttivo decade, e l'Assemblea dei soci deve procedere alla nomina a nuovo di tutte le cariche elettive.

In caso di sue dimissioni, il Presidente convoca un'Assemblea dei soci alla quale può proporre, in accordo con il Consiglio Direttivo, un altro socio come candidato all'elezione a nuovo Presidente dell'associazione. Se non è proposto alcun nominativo, o in mancanza di accordo tra i membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea dei soci deve procedere alla nomina a nuovo di tutte le cariche elettive.

Art. 10 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale organizza e sovrintende l'attività dell'Associazione e coordina l'attività di gruppi, settori e sedi secondarie secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

Per l'espletamento del suo incarico il Segretario Generale può avvalersi di collaboratori professionali tra i quali uno idoneo a svolgere il compito di direzione dell'attività della sede centrale e di coordinamento dei gruppi, settori e sedi secondarie, che assume il ruolo di Coordinatore e che viene individuato in accordo con il Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo. Le mansioni del Coordinatore sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza di due terzi dell'Assemblea dei soci, che in quest'ultimo caso elegge un nuovo Segretario Generale.

In caso di dimissioni del Segretario Generale, il Presidente convoca un'Assemblea dei soci alla quale può proporre, in accordo con il Consiglio Direttivo, un altro socio come candidato all'elezione a nuovo Segretario Generale dell'associazione. Se non è proposto alcun nominativo, o in mancanza di accordo tra i membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea dei soci deve procedere alla nomina a nuovo di tutte le cariche elettive.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è custode del patrimonio dell'Associazione e l'amministra su mandato del Presidente e del Segretario Generale.

Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio.

Ha potere di firma disgiunta per l'amministrazione ordinaria del patrimonio dell'Associazione.

Il Tesoriere cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza di due terzi dell'Assemblea dei soci, che in quest'ultimo caso elegge un nuovo Tesoriere.

In caso di dimissioni del Tesoriere, il Presidente convoca un'Assemblea dei soci alla quale può proporre, in accordo con il Consiglio Direttivo, un altro socio come candidato all'elezione a nuovo Tesoriere dell'associazione. Se non è proposto alcun nominativo, o in mancanza di accordo tra i membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea dei soci deve procedere alla nomina a nuovo di tutte le cariche elettive.

Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea ordinaria elegge fra i propri soci tre Revisori dei Conti.

L'incarico di Revisore è incompatibile con le altre cariche sociali.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organismo che svolge attivamente e in modo autonomo il controllo sull'amministrazione dell'associazione.

Ad esso in particolare viene demandato il compito di:

- ◆ Controllare il bilancio preventivo
- ◆ Controllare il conto consuntivo
- ◆ Controllare l'amministrazione del patrimonio dell'associazione
- ◆ Controllare la regolare tenuta delle registrazioni contabili
- ◆ Controllare la rispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale

Nell'esercizio delle sue funzioni, Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere tutte le informazioni, registrazioni e scritture relative all'amministrazione dell'associazione.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti eleggono, nel corso della prima riunione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione di uno dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea dei soci può revocare per gravi motivi l'incarico all'intero Collegio dei Revisori dei Conti, con decisione presa a maggioranza di due terzi. In tale caso provvede all'elezione di un nuovo Collegio.

Art. 13 - Il Portavoce

Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo di nominare tra i soci un suo Portavoce, al quale conferisce l'incarico di creare e mantenere, su suo mandato, i rapporti con le istituzioni e le realtà socio-economiche nei territori dove opera l'associazione.

Art. 14 - Gruppi di lavoro

I soci possono proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di un Gruppo di lavoro, per affrontare tematiche specifiche in accordo con i principi e le finalità dell'associazione.

La costituzione del Gruppo deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

I costituenti del Gruppo di lavoro si riuniscono, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e alla presenza del Presidente o del Segretario Generale, per procedere alla nomina del responsabile del Gruppo, che è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del gruppo ne coordina l'attività, rendendone conto al Consiglio Direttivo, tiene l'elenco dei soci partecipanti al gruppo e ne convoca le riunioni almeno due volte l'anno.

I costituenti di un Gruppo di lavoro possono essere convocati anche dal Presidente o dal Segretario Generale.

Il Responsabile del gruppo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, oppure fino alle sue dimissioni, oppure fino alla revoca del mandato espressa a maggioranza di due terzi da una riunione del gruppo alla presenza del Presidente o del Segretario Generale, oppure fino allo scioglimento del gruppo da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

In caso di cessazione per scadenza, di dimissioni o di revoca del mandato, il gruppo procede alla nomina di un nuovo responsabile entro trenta giorni, con una riunione alla presenza del Presidente o del Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo o l'Assemblea possono deliberare in qualsiasi momento lo scioglimento di un gruppo di lavoro, con decisione motivata a maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 15 - Settori di lavoro

L'Assemblea può istituire un Settore di lavoro, per affrontare tematiche specifiche in accordo con i principi e le finalità dell'associazione, eleggendo tra i soci un Responsabile del Settore, il quale diventa membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Qualora si presenti una necessità o opportunità urgente, anche il Consiglio Direttivo può istituire un Settore di lavoro, nominando tra i soci un Responsabile pro tempore; la decisione deve essere successivamente approvata dall'Assemblea che procede all'elezione del Responsabile.

Il Responsabile del Settore di lavoro resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, oppure fino alle sue dimissioni, oppure fino alla revoca del mandato da parte dell'Assemblea, oppure fino allo scioglimento del settore di lavoro da parte dell'Assemblea.

In caso di cessazione per scadenza, di dimissioni o di revoca del mandato, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Responsabile pro tempore; l'Assemblea procede successivamente all'elezione di un nuovo Responsabile.

Il Settore di Lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento dall'Assemblea, con decisione motivata a maggioranza dei due terzi dei membri.

Art. 16 - Sedi secondarie

I soci possono proporre al Consiglio Direttivo l'apertura di sedi secondarie, per operare in territori diversi da quello in cui opera la sede centrale e in accordo con i principi e le finalità dell'associazione.

L'istituzione di una Sede secondaria deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

I soci che aderiscono alla sede secondaria si riuniscono, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Direttivo e alla presenza del Presidente o del Segretario Generale, per procedere alla nomina del responsabile della Sede secondaria, che è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile della Sede secondaria ne assume la responsabilità complessiva, ne cura la gestione in accordo con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, tiene l'elenco dei soci aderenti e ne convoca le riunioni almeno due volte l'anno.

I soci aderenti ad una Sede secondaria possono essere convocati anche dal Presidente o dal Segretario Generale.

Il Responsabile della Sede secondaria resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, oppure fino alle sue dimissioni, oppure fino alla revoca del mandato espressa a maggioranza di due terzi da una riunione del gruppo alla presenza del Presidente o del Segretario Generale, oppure fino alla chiusura della Sede secondaria da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

In caso di cessazione per scadenza, di dimissioni o di revoca del mandato, i soci aderenti alla Sede secondaria procedono alla nomina di un nuovo responsabile entro trenta giorni, con una riunione alla presenza del Presidente o del Segretario Generale.

L'attività della Sede secondaria è organizzata in Gruppi e Settori di lavoro che, se rientrano in ambiti d'intervento per i quali si sono già costituiti Gruppi o Settori di lavoro presso la sede centrale, ne fanno parte integrante e sono coordinati dal rispettivo Responsabile di gruppo o Settore.

Nel caso in cui la Sede secondaria ospiti un unico Gruppo di lavoro autonomo, il Responsabile di sede è anche Responsabile del gruppo di lavoro.

Il Consiglio Direttivo o l'Assemblea possono deliberare in qualsiasi momento la chiusura di una Sede secondaria, con decisione motivata a maggioranza dei due terzi dei membri.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - Libri dell'Associazione

L'Associazione, al fine di gestire ordinatamente le attività degli organi sociali e i rapporti con i soci e di garantire la trasparenza e la democraticità della struttura, è dotata dei seguenti libri sociali:

- ◆ Libro soci
- ◆ Libro dei verbali delle assemblee
- ◆ Libro dei verbali del Consiglio Direttivo
- ◆ Libro dei verbali del collegio dei revisori dei conti
- ◆ Libro inventari
- ◆ Libro giornale

I libri dell'Associazione sono visibili ai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 18 - Bilancio

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio rimane depositato a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 19 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo imposizioni di legge o devoluzione ad altra Onlus facente parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno nominato dal socio interessato, l'altro dal Consiglio Direttivo e il terzo di comune accordo dai due arbitri così nominati, e che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Art. 22 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile e al DLGS 460/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Il Presidente
